

Circolare CDP S.p.A. 6 giugno 2005, n. 1259

Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP) da parte delle università, relative ai prestiti di scopo ordinari di cui agli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004.

1. Ambito oggettivo

Sono ammesse al finanziamento esclusivamente le spese di investimento, come previsto dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, articolo 7, comma 5.

2. Procedura di finanziamento

La procedura di finanziamento si articola in due fasi:

1. istruttoria;
2. perfezionamento del contratto.

2.1 Istruttoria

La fase istruttoria è funzionale "all'accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla legge per le operazioni di indebitamento dei soggetti richiedenti, nonché di eventuali altre condizioni fissate dalla CDP per categorie omogenee" (articolo 11, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004).

La fase istruttoria ha inizio con la presentazione da parte dell'università della **domanda di prestito**, contenente la quantificazione del fabbisogno finanziario, nonché l'indicazione dell'investimento da finanziare e delle caratteristiche del prestito richiesto (tipologia e durata).

La fase istruttoria si conclude con l'**affidamento** dell'università da parte del Consiglio di Amministrazione della CDP ovvero dell'Organo della CDP delegato dal Consiglio medesimo.

L'affidamento è comunicato all'università mediante l'invio, via telefax, da parte della CDP, della "Comunicazione di fine istruttoria", con la quale l'Istituto richiede la documentazione necessaria per il perfezionamento del contratto di prestito, che consiste nella proposta contrattuale e nel documento di garanzia.

Per ottenere l'affidamento, l'università deve presentare la documentazione di seguito specificata.

2.1.1 Documentazione istruttoria

E' qui riportata in sintesi la documentazione da produrre nella fase istruttoria del prestito. La CDP si riserva comunque la facoltà di richiedere eventuali ulteriori documenti o attestazioni che si rendessero necessari al fine di verificare i presupposti di legittimità delle operazioni di indebitamento.

I documenti istruttori che le università devono produrre per ottenere l'affidamento sono:

1. domanda di prestito contenente:
 - quantificazione del fabbisogno finanziario;
 - indicazione dell'investimento;
 - caratteristiche del prestito richiesto (tipologia di tasso e durata);
2. codice unico di progetto (CUP);
3. statuto dell'ateneo e eventuali regolamenti attuativi in materia di contabilità e attività negoziale;
4. provvedimento dell'università assunto dall'organo competente che contenga i seguenti elementi:
 - indicazione dell'investimento che si finanzia con il prestito;
 - decisione di accedere al finanziamento della CDP;
 - accettazione delle condizioni stabilite dalla CDP, rese note ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004;

- indicazione della garanzia rilasciata;
 - indicazione della persona delegata/competente alla firma della documentazione istruttoria e del contratto;
5. dichiarazione con cui l'università attesta:
- l'esecutività della deliberazione di cui al punto precedente;
 - il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di indebitamento;
 - l'approvazione del rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui si richiede il finanziamento e del bilancio di previsione di quello in corso;
 - che la spesa finanziata con il prestito non era stata ancora sostenuta al momento della domanda di prestito;
6. autorizzazione permanente di addebito in conto corrente (modulo RID).

2.2 Perfezionamento del contratto

Ottenuto l'affidamento, l'università deve inviare alla CDP, preferibilmente mediante telefax, entro 21 giorni effettivi dalla data di ricevimento della "Comunicazione di fine istruttoria" (Il momento dell'acquisizione da parte della CDP del rapporto di ricezione positivo del telefax rileva ai fini del computo del termine di 21 giorni), la seguente documentazione:

- a. il modello di proposta contrattuale, correttamente compilato e sottoscritto;**
- b. l'atto di garanzia.**

I modelli di contratto di prestito, distinti in base alla tipologia del finanziamento richiesto (fisso, variabile), devono essere prelevati dal sito internet della CDP.

Il contratto, il cui testo non può e non deve essere modificato dall'università, deve essere completato mediante la mera compilazione degli spazi appositamente predisposti e sottoscritto dal soggetto munito dei necessari poteri di firma.

In seguito all'accertamento della regolarità della documentazione contrattuale e di garanzia, il funzionario incaricato dalla CDP, munito della necessaria delega *ad negotia*, provvede a sottoscrivere il contratto, per accettazione da parte della CDP.

Il contratto di prestito, completo del relativo piano di ammortamento, viene inviato all'università mediante telefax, al recapito indicato dall'università medesima nel contratto.

Il momento dell'acquisizione da parte della CDP del rapporto di trasmissione positivo del telefax sancisce il perfezionamento del contratto.

Successivamente, entro i termini stabiliti in contratto, devono essere inviati per posta gli originali del documento di garanzia e, in doppia copia, della proposta contrattuale.

Una volta ricevuti i documenti in originale, la CDP provvede a restituire un originale del contratto sottoscritto per accettazione.

Si evidenzia che per i contratti di prestito non è prescritta la forma pubblica, ai sensi dell'articolo 5, comma 13, del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003.

3. Condizioni generali dei prestiti a carico delle università

3.1 Ammortamento

I prestiti sono concessi a tasso fisso o a tasso variabile e sono ammortizzati in un periodo non superiore a trenta anni.

L'ammortamento decorre, di norma, dal primo gennaio dell'anno successivo alla contrazione del prestito ovvero, su richiesta dell'università, può decorrere dal primo gennaio del secondo anno successivo.

Nel caso di prestiti contratti in una data compresa tra il primo luglio ed il 31 dicembre, su richiesta, l'inizio dell'ammortamento può essere posticipato al primo luglio del primo o del secondo anno successivo a quello in cui è stato contratto il prestito.

Le durate superiori a quella ventennale sono escluse per l'acquisto di beni mobili nonché per le manutenzioni straordinarie di importo inferiore a 250.000 euro.

3.1.1 Prestiti a tasso fisso

L'ammortamento è a rate semestrali, costanti (metodo francese), posticipate, comprensive di capitale ed interessi, da corrispondersi alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno.

3.1.2 Prestiti a tasso variabile

L'ammortamento è a rate semestrali, posticipate, comprensive di capitale e interessi, aventi quota capitale costante (metodo italiano), da corrispondersi alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno.

La quota capitale di ciascuna rata è pari all'importo del prestito diviso il numero complessivo delle rate. Il capitale da ammortizzare dopo il pagamento di ciascuna rata si ottiene sottraendo al debito iniziale la somma delle quote capitale delle rate già pagate.

La quota interesse di ciascuna rata si calcola, a partire dal capitale da ammortizzare risultante dopo il pagamento della rata precedente, al tasso nominale annuo determinato nel modo indicato nel successivo paragrafo 3.2.2.

3.2 Tassi di interesse

3.2.1 Tassi fissi di interesse

I tassi fissi di interesse, differenziati in ragione della durata di ammortamento dei prestiti, sono determinati settimanalmente, ogni venerdì, ed applicati a tutti i prestiti a tasso fisso la cui proposta contrattuale, correttamente compilata e debitamente sottoscritta, pervenga alla CDP, mediante telefax, nel periodo compreso tra il giorno successivo a quello di determinazione dei tassi e le ore 12.00 del giorno lavorativo precedente quello della successiva determinazione. Qualora il venerdì non sia un giorno TARGET (un giorno in cui sia funzionante il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System), la determinazione dei tassi è effettuata il giorno TARGET immediatamente precedente.

3.2.2 Tassi variabili di interesse

I tassi di interesse applicati ai prestiti a tasso variabile, calcolati secondo il criterio *giorni effettivi/360*, sono dati da un indice di riferimento maggiorato in ragione della durata dell'ammortamento. Le maggiorazioni sono determinate settimanalmente, analogamente a quanto accade per i tassi fissi di interesse, e restano invariate per tutta la durata del prestito.

L'indice di riferimento è calcolato come media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, del tasso EURIBOR a sei mesi, rilevato nei giorni lavorativi del mese che precede di un mese l'inizio del periodo di riferimento della rata di ammortamento.

Il tasso EURIBOR è quello rilevato giornalmente secondo il criterio di calcolo *giorni effettivi/360* e riportato alla pagina EURIBOR= del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate.

Per il calcolo della quota interesse della rata in scadenza il 30 giugno si prende in considerazione la media aritmetica dell'EURIBOR a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del novembre precedente, mentre per il calcolo della quota interesse della rata in scadenza il 31 dicembre si fa riferimento alla media aritmetica dell'EURIBOR a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del maggio precedente.

3.2.3 Pubblicità dei tassi di interesse

I tassi di interesse applicati ai prestiti a tasso fisso della CDP e le maggiorazioni applicate all'indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse dei prestiti a tasso variabile sono pubblicati, per il rispettivo periodo di validità, su "Il Sole 24 ore" e nel sito internet della CDP.

3.2.4 Interessi di pre-ammortamento

Sulle somme erogate anteriormente alla data di inizio dell'ammortamento del prestito sono dovuti dall'università gli interessi di pre-ammortamento per il periodo compreso tra la data dell'erogazione ed il giorno precedente l'inizio dell'ammortamento.

Per i prestiti a tasso fisso, l'importo degli interessi di pre-ammortamento è calcolato al medesimo tasso di interesse del prestito.

Per i prestiti a tasso variabile, l'importo degli interessi di pre-ammortamento è calcolato utilizzando il tasso di interesse applicato alle rate di ammortamento dei prestiti a tasso variabile, relativo al semestre in cui gli interessi di pre-ammortamento maturano.

Il pagamento degli interessi di pre-ammortamento viene effettuato, con riferimento a ciascun anno di pre-ammortamento, il 31 gennaio dell'anno successivo, mediante addebito automatico nel conto corrente dell'università.

3.3 Restituzione di una quota della rata di ammortamento, rapportata all'importo non erogato

La CDP restituisce all'università una quota della rata di ammortamento del prestito, calcolata sulla base dell'importo non erogato e di un tasso di interesse annuo pari alla media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, del tasso EURIBOR a sei mesi, rilevato nei giorni lavorativi del mese che precede di un mese il semestre di riferimento della rata di ammortamento. Il criterio di calcolo è giorni effettivi/360.

3.4 Garanzia

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Prestito, l'università rilascia, per tutta la durata del prestito, delegazione di pagamento irrevocabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 1269 del codice civile. A tal fine l'università medesima emette apposita delegazione di pagamento, redatta secondo il modello predisposto dalla CDP, accettata dal tesoriere/cassiere, il quale è obbligato, tra l'altro:

- a pagare alla CDP, alle scadenze stabilite e per tutta la durata del prestito, con assoluto divieto di destinare ad altro uso le entrate dell'università a tal fine accantonate e vincolate, l'importo delle rate di ammortamento del prestito;
- ad anticipare la differenza, anche ai sensi dell'articolo 1269 del codice civile, qualora le somme accantonate e vincolate al pagamento di ciascuna rata di ammortamento del prestito non fossero, in occasione di ciascuna data di pagamento di ogni anno del residuo periodo di ammortamento, sufficienti a coprire l'importo della rata di ammortamento del prestito.

La CDP ha comunque facoltà di richiedere all'università, in alternativa o in aggiunta alla delegazione di pagamento di cui al presente paragrafo, ulteriori forme di garanzia fideiussoria o reale.

3.5 Erogazione

L'erogazione del prestito avviene in una o più soluzioni, a partire dalla data di perfezionamento del contratto, sulla base della **domanda di erogazione** dalla quale risultino la natura e gli importi delle spese sostenute. La domanda di erogazione può essere inviata alla CDP anche mediante telefax.

Le somme erogate sono versate direttamente, mediante bonifico, nel conto corrente bancario intestato all'università, indicato nel contratto di prestito.

3.6 Rimborso anticipato

L'università può rimborsare anticipatamente il prestito alla CDP unicamente in corrispondenza della scadenza di ciascuna rata di ammortamento.

La richiesta di rimborso anticipato del finanziamento deve pervenire alla CDP in forma scritta, anche mediante telefax, almeno trenta giorni prima della data prescelta per il rimborso.

La CDP, accertata la regolarità e la completezza della documentazione ricevuta, calcola l'importo complessivo dovuto per il rimborso anticipato e lo comunica all'università, non oltre il secondo venerdì antecedente la data prescelta per il rimborso. Entro quest'ultima data l'università deve, improrogabilmente, provvedere al pagamento di quanto dovuto, mediante bonifico bancario. Qualora il pagamento non dovesse essere effettuato entro il termine stabilito, la domanda di rimborso anticipato si intende revocata.

3.6.1 Rimborso anticipato dei prestiti a tasso fisso

In caso di rimborso anticipato di un prestito a tasso fisso, l'università deve corrispondere alla CDP la differenza, se positiva, tra la quota di capitale erogata e quella ammortizzata. Qualora la quota di capitale ammortizzata risulti superiore a quella erogata, la differenza è corrisposta dalla CDP all'università.

A fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato, l'università deve corrispondere alla CDP un indennizzo di importo pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate di

ammortamento residue e la somma prestata, al netto del capitale ammortizzato alla data prescelta per il rimborso.

I valori attuali delle rate di ammortamento residue sono calcolati impiegando i fattori di sconto utilizzati per la determinazione del tasso di interesse definito il terzo venerdì antecedente la data prescelta per il rimborso, relativo ai prestiti a tasso fisso della CDP di durata pari a quella residua del prestito. Nel caso di durata residua non esattamente corrispondente a quella dei finanziamenti offerti, si applica il tasso di interesse relativo ai prestiti di durata più vicina ovvero, in caso di equidistanza, di durata minore. Qualora il venerdì non sia un giorno TARGET, il tasso di interesse è definito il giorno TARGET immediatamente antecedente.

3.6.2 Rimborso anticipato dei prestiti a tasso variabile

In caso di rimborso anticipato di un prestito a tasso variabile, l'università deve corrispondere alla CDP la differenza, se positiva, tra la quota di capitale erogata e quella ammortizzata; qualora la quota di capitale ammortizzata risulti superiore a quella erogata, la differenza è corrisposta dalla CDP all'università. Inoltre, a fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato, l'università deve corrispondere alla CDP un indennizzo di importo pari allo 0,125% della differenza tra l'importo del prestito e il capitale ammortizzato alla data del rimborso anticipato.

3.7 Riduzione

La CDP può accordare la riduzione dell'importo di un prestito non completamente erogato, esclusivamente nei seguenti casi:

- a. in conseguenza del minor costo dell'investimento finanziato, derivante da un ribasso d'asta nell'aggiudicazione dei lavori;
- b. al termine dei lavori finanziati, o comunque dell'investimento effettuato, qualora il costo dell'investimento, definitivamente accertato, risulti inferiore all'importo del prestito.

La domanda di riduzione deve essere corredata da una dichiarazione che attesti il ricorrere delle condizioni sopra elencate.

La riduzione del prestito comporta la rideterminazione del piano di ammortamento, con decorrenza ed effetto dal primo gennaio successivo, per le domande pervenute nel secondo semestre, o dal primo luglio successivo, per le domande pervenute nel primo semestre.

3.8 Diverso utilizzo

La CDP può autorizzare l'università ad utilizzare la quota del prestito non erogata (residuo) per realizzare un investimento diverso da quello per cui il prestito stesso era stato originariamente concesso, a condizione che:

- a. il nuovo investimento sia finanziabile dalla CDP;
- b. il residuo sia di importo pari o superiore a 5.000 euro;
- c. rimangano invariate le condizioni di ammortamento del prestito.

Alle stesse condizioni la CDP può autorizzare il diverso utilizzo delle quote non erogate relative a più prestiti che permettano tale facoltà (accorpamento residui). In tal caso la somma dei residui da accorpare non può essere inferiore a 5.000 euro.

La documentazione da produrre per il diverso utilizzo, oltre quella normalmente richiesta per l'identificazione dell'investimento da finanziare (CUP ed estremi progettuali, in caso di opere) è la seguente:

- domanda;
- provvedimento dell'organo competente.

IL DIRETTORE GENERALE

Antonino Turicchi